



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 158 del 7 Aprile 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO – A.S.D. REAL ZAPPONETA del 19/02/2023 (Preannuncio di reclamo della società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 16/03/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di non essere tenuto a pronunciare ai sensi dell'art. 76, comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore) e dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. HELLAS LATERZA – A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE del 19/03/2023 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 23/03/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Nicola FANTETTI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"**

Gara: A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO – G.S.D. ATLETICO VIESTE del 20/03/2023 (Reclamo della società A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 23/03/2023 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di confermare l'ammenda di € 100,00;
- 2) di confermare la squalifica per 6 giornate inflitta al giocatore Placentino Davide;
- 3) di ridurre a 2 giornate la squalifica inflitta al giocatore Chiumento Michele;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Marzo 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – A.S.D. GIOVANI CRYOS del 12/03/2023 (Reclamo della società A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 16/03/2023 del Comitato Regionale Puglia.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Ragazzi Sprint Crispiano ha proposto reclamo avverso le sanzioni disciplinari contenute nel comunicato ufficiale n. 141 del 16 marzo 2023, comminate in relazione alla gara ASD Ragazzi Sprint Crispiano - Giovani Cryos, disputata il 12 marzo 2023, valevole per il campionato di prima categoria girone B, nello specifico riferendosi alle due ammende di importo ciascuna di € 400,00 e di € 100,00. La prima ammenda di € 400,00 è stata comminata perché *“al minuto 10° del secondo tempo la squadra ospite siglava una rete che veniva contestata dai propri calciatori, questi ultimi iniziavano in gruppo, in maniera minacciosa, ad inveire nei confronti dell'arbitro; inoltre, lo stesso subiva alcune spinte. Al richiamo dell'arbitro di ritornare nelle proprie posizioni di giuoco i propri calciatori continuavano ad accerchiarlo ed a minacciarlo, costringendolo a sospendere la partita ed a ritornare negli spogliatoi con molta difficoltà, a causa dell'accerchiamento dei calciatori”*.

La seconda ammenda di € 100,00 trova ragione nella circostanza che *“al minuto 11° del secondo tempo propri sostenitori, a seguito della rete della squadra ospite, lanciavano sul terreno di gioco alcuni oggetti tra cui carta igienica”*.

La reclamante ha precisato che le ammende sono riconducibili allo stesso episodio per cui la stessa aveva già inoltrato ricorso al Giudice Sportivo Territoriale.

La reclamante lamenta inoltre che la decisione del Direttore di gara di sospendere quest'ultima al minuto 58 è del tutto ingiustificata, stante l'assenza di episodi caratterizzati da violenza.

Nel referto arbitrale viene dichiarato che una rete siglata dalla squadra ospite è stata contestata dalla squadra locale *“convinti del fuorigioco tanto che i calciatori della squadra locale inveiscono contro di me in gruppo, in maniera minacciosa, subendo anche alcune spinte; al mio richiamo di tornare alle loro posizioni di gioco i calciatori continuano ad accerchiarmi continuando con le minacce e costringendomi a sospendere la partita ed a ritornare negli spogliatoi con tantissime difficoltà, a causa dell'accerchiamento dei calciatori; al momento di entrare negli spogliatoi alcuni calciatori chiedevano di entrare nel mio spogliatoio”*. Riferisce, ancora, il Direttore di gara che *“al minuto 11 del s.t., nel momento delle proteste dei calciatori della squadra locale dopo la segnatura della squadra ospite, dalla tribuna volavano sul tappeto di gara oggetti, fra cui la carta igienica”*. Sostiene la reclamante che, nella circostanza, non vi è stato alcun accerchiamento minaccioso ma solo ed esclusivamente una richiesta accorata - e forse vibrante - di informazioni in merito alla decisione di convalidare il goal alla squadra ospite.

Contesta ancora la reclamante l'affermazione secondo cui alcuni giocatori chiedevano di entrare nello spogliatoio dell'arbitro: in realtà alla presenza di un componente della Giovani Cryos e del commissario, solo dopo il suo placet, il capitano avrebbe provato a capire le ragioni che lo avevano spinto a decretare la fine anticipata della gara.

Per quanto concerne poi la seconda ammenda di € 100,00 sostiene la reclamante che non si è trattato di lancio di oggetti sul terreno di gioco - ma che la presenza del rotolo di carta igienica era da riferirsi alla coreografia che il gruppo di piccoli tifosi della Ragazzi Sprint Crispiano aveva eseguito prima del calcio d'inizio. Per tale ragione la reclamante chiede che la partita venga rigiocata dal minuto 58 - quando è stata sospesa - o che sia disposta la ripetizione - nonché l'annullamento delle due ammende.

Sul C.U. n. 150 del 30 marzo 2023 è stata, poi, pubblicata la decisione del Giudice Sportivo sul richiamato ricorso della ASD Ragazzi Sprint Crispiano, relativamente alla gara in oggetto con la quale, assumendosi l'assenza di motivazione giustificante la sospensione della gara la ricorrente ha concluso chiedendo la prosecuzione della medesima dal minuto 58.

Il Giudice Sportivo, con il richiamato provvedimento, ha deliberato l'inammissibilità del ricorso proposto, comminando all'odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Giovani Cryos.

All'udienza del 31 marzo 2023 è intervenuto per la società ASD Ragazzi Sprint Crispiano il Presidente signor Cosimo Pino, il quale si è riportato al reclamo presentato sottolineando che la gara si fosse svolta in maniera corretta fino al momento della sospensione e che nessun tesserato della società reclamante avesse accerchiato né toccato l'arbitro.

Lo stesso ha altresì precisato che, in relazione alla delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul bollettino ufficiale numero 150 del 30 marzo 2023, emerge dal rapporto di gara la presenza della forza pubblica, asseritamente non presente nel corpo del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte è tenuta a deliberare in merito alle due richieste formulate dalla reclamante, aventi ad oggetto (1) *che la partita venga rigiocata dal minuto 58, quando è stata sospesa, o che sia disposta la ripetizione*; (2) *l'annullamento delle due ammende*.

Quanto alla prima richiesta questa Corte conferma l'inammissibilità del reclamo, attesa la già dichiarata pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale con la delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 30 marzo 2023.

Avendo il Giudice Sportivo accertato l'inesistenza dell'atto propositivo, questa Corte ritiene di condividerne il giudizio, con specifico riferimento al ricorso, inviato dalla società in formato word.

Tale profilo di inammissibilità è insanabile in appello e, pertanto, la decisione sul punto viene confermata.

Quanto alle ammende comminate, secondo l'articolo 137 co. 3 lettera D) C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura *non superiore ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio cinque e del calcio femminile*.

La gara all'attenzione di questa Corte riguarda il campionato di prima categoria: per tale ragione il reclamo avverso l'ammenda di € 100,00 è inammissibile.

In relazione al reclamo avverso l'ammenda di € 400,00 la Corte ritiene di doverla ridimensionare, sia in base alla valutazione delle reali vicende accadute sul campo, sia per la presenza nell'impianto di gioco delle forze dell'ordine, circostanza negata nel provvedimento di primo grado.

Pertanto la medesima sanzione viene ridotta ad € 150,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di confermare l'inammissibilità del ricorso, dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 150 del 30/03/2023;
- 2) di ridurre la prima ammenda da € 400,00 ad € 150,00;
- 3) di dichiarare inammissibile l'impugnazione della seconda ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. D) C.G.S.;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Marzo 2023, ha adottato il seguente provvedimento in merito al

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. Sporting Apricena c/A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 12.3.2023

avente ad oggetto

il reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 141 del 16.3.2023.

Oggetto: artt. 35 e 36 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inviato via pec il 26.3.2023, a seguito di trasmissione degli atti ufficiali del 24.3.2023, ritualmente preannunciato in data 18.3.2023, l'A.S.D. Gioventù Calcio San Severo proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 16.3.2023 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di I^a categoria disputatasi il 12.3.2022 contro l'A.S.D. Sporting Apricena, era stata comminata la seguente sanzione:

- a) **al sig. Simone POTENZA** (giocatore) la squalifica per tre gare effettive, perché ***“a fine gara, mentre il Direttore di gara era ancora sul terreno di giuoco e si accingeva a tornare negli spogliatoi, lo inseguiva con aria minacciosa e cercava di afferrarlo per il braccio, costringendo l'Arbitro a rifugiarsi negli spogliatoi solo grazie all'intervento della FPS e di un proprio compagno di squadra che riusciva a bloccarlo”***.

La società reclamante motivava il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo, ovvero che la condotta del sig. Simone POTENZA non potesse definirsi violenta in quanto tale ma, frutto dell'errata percezione del Direttore di gara circa le reali intenzioni del giocatore e, pertanto, che la sanzione subita fosse sproporzionata e quindi da ridursi.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S.

Dopo la relazione effettuata dall'Avv. Pietro CARROZZINI e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato in pari data il dispositivo della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo richiamata in premessa, sostenendo che la condotta del sig. Simone POTENZA, in effetti non contestata per come riportata nel referto di gara, non potesse considerarsi violenta e, quindi, che la sanzione irrogata fosse meritevole di riduzione perché sproporzionata.

Il reclamo è infondato per i seguenti motivi.

Deve preliminarmente considerarsi che, come noto, quanto riportato nel referto arbitrale ha valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. che, in effetti, non può essere vinta soltanto con la querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori. Tuttavia, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio (cfr. Corte Federale d'Appello decisione nr. 55 del 1.12.2020).

Nel caso di specie, data la chiarezza del referto arbitrale, non sussistono valide ragioni per ritenere che l'arbitro abbia percepito in maniera errata la portata intrinsecamente violenta della condotta contestata al giocatore. Infatti, contribuisce a ritenere sussistente la violenza della condotta posta in essere dal sig. Simone POTENZA il fatto che lo stesso, non solo abbia tentato di afferrare il braccio del Direttore di gara ma, anche, che quest'ultimo abbia guadagnato incolume la via degli spogliatoi solo grazie all'intervento della FPS e di un compagno di squadra del sanzionato.

Il fatto che la condotta violenta posta in essere dal giocatore non abbia raggiunto lo scopo, non esclude che al caso di specie sia applicabile la previsione dell'art. 35 del C.G.S., posto che l'illecito sanzionato è l'aver posto in essere un atto intenzionale diretto a produrre una lesione e non solo quello che effettivamente viene portato a termine.

Quanto alla richiesta riduzione della sanzione, non vi sono elementi tali che possano giustificarla, anche in considerazione del fatto che l'art. 35 del C.G.S. punisce la condotta violenta contestata al giocatore con una sanzione minima di cinque giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dall'A.S.D. Gioventù Calcio San Severo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Marzo 2023, ha adottato il seguente provvedimento in merito al

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. Sporting Apricena c/A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 12.3.2023

avente ad oggetto

il reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata in Comunicato Ufficiale n. 141 del 16.3.2023.

Oggetto: artt. 35 e 36 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inviato via pec il 26.3.2023, a seguito di trasmissione degli atti ufficiali del 24.3.2023, ritualmente preannunciato in data 18.3.2023, l'A.S.D. Gioventù Calcio San Severo proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 16.3.2023 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di I^a categoria disputatasi il 12.3.2022 contro l'A.S.D. Sporting Apricena, era stata comminata la seguente sanzione:

- a) **al sig. Severo SANTARELLI** (vice-capitano giocatore) la squalifica per cinque gare effettive perché ***“A seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore, in favore della società avversaria, si rendeva responsabile prima di proteste verbali - avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di Gara - e successivamente lo spingeva con moderata forza, facendolo indietreggiare ma non recando alcun danno fisico”***.

La società reclamante motivava il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo, ovvero che la condotta del sig. Severo SANTARELLI non potesse definirsi violenta ai sensi dell'art. 35 del C.G.S. ma, in effetti, rientrante nell'alveo della condotta gravemente irrispettosa prevista dall'art. 36 del C.G.S. e, come tale, la squalifica risulterebbe suscettibile di riduzione.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S.

Dopo la relazione effettuata dall'Avv. Pietro CARROZZINI e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato in pari data il dispositivo della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo richiamata in premessa sostenendo che la condotta del sig. Severo SANTARELLI, in effetti non contestata per come riportata nel referto di gara, non potesse considerarsi violenta ai sensi dell'art. 35 C.G.S. ma, invece, gravemente irrispettosa ai sensi dell'art. 36 del C.G.S. e, pertanto, che la sanzione irrogata fosse meritevole di riduzione.

Il reclamo è infondato per i seguenti motivi.

Deve preliminarmente considerarsi che, come noto, quanto riportato nel referto arbitrale ha valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. che, in effetti, non può essere vinta soltanto con la querela di falso (come nella c.d. prova legale) essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori. Tuttavia il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr. Corte Federale d'Appello decisione nr. 55 del 1.12.2020).

Nel caso di specie, data la chiarezza del referto arbitrale, non sussistono elementi per ritenere che lo stesso non sia sufficiente a formare il convincimento di questa Corte.

Infatti, contribuisce a ritenere sussistente la violenza della condotta posta in essere dal sig. Severo SANTARELLI il fatto che lo stesso, dopo aver protestato verbalmente, si avvicinava al Direttore di gara con fare minaccioso ed urlando lo spingeva con forza che, seppure moderata, lo faceva indietreggiare.

Tale comportamento, non contestato dalla ricorrente, non si ritiene possa essere rubricato sotto il profilo dell'art. 36 del C.G.S. che, evidentemente, si riferisce a quei casi in cui il contatto fisico sia del tutto occasionale e frutto di una condotta gravemente irriguardosa.

Nel caso di specie il sig. Severo SANTARELLI ha posto in essere un primo comportamento irriguardoso, consistito nell'essersi avvicinato con fare minaccioso ed urlando, seguito da un comportamento violento, consistito nell'aver spintonato il Direttore di gara, tanto da farlo indietreggiare dalla propria posizione.

Sotto altro profilo non è indifferente evidenziare come, nel caso di specie, il giocatore in questione rivestisse la qualifica di vice-capitano che, come noto, gli impone di tenere un comportamento oltre modo prudente - che possa da fungere da esempio di correttezza per tutti gli altri giocatori.

Quanto alla richiesta riduzione della sanzione non vi sono elementi tali che possano giustificarla, anche in considerazione del fatto che l'art. 35 del C.G.S. punisce la condotta violenta contestata al giocatore con una sanzione minima di cinque giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dall'A.S.D. Gioventù Calcio San Severo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/04/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci